

Consiglio di Stato, Sezione V 04/12/1996 n. 1476  
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Dalle norme che disciplinano la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese alle gare pubbliche emerge che la presenza di imprese associate prive del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per tutte le categorie delle opere oggetto dell'appalto è consentita solo nel caso in cui nel bando siano state indicate le « parti dell'opera scorporabili » (art. 21 secondo comma L. 8 agosto 1977 n. 584, come sostituito dall'art. 9 L. 8 ottobre 1984 n. 687), nel caso in cui nel bando sia stata individuata la « categoria prevalente » (art. 7 settimo comma L. 10 dicembre 1981 n. 741) e nel caso del raggruppamento cosiddetto di tipo verticale, nel quale un'impresa, abilitata da sola a partecipare alla gara, associa altre imprese, alle quali è affidata l'esecuzione di una quota limitata di lavori (art. 21 quarto comma legge n. 584 del 1977 cit.).